

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2019

-letti gli atti ed esaminati i documenti presenti del fascicolo

-ascoltate le parti

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 12.6.2019 il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione in epigrafe indicata chiedendone la sospensione.

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto:

- 1) Inesistenza notifica titolo esecutivo, in quanto il decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva sarebbe stato notificato alla moglie non convivente all'epoca della notifica e senza l'invio di un avviso al debitore personalmente;
- 2) Nullità della notifica dell'atto di precetto, pignoramento e decreto di fissazione udienza ex art 569 c.p.c in quanto i suddetti atti sono stati notificati presso il Comune di ultima residenza del debitore ai sensi dell'art 140 c.p.c. e non ai sensi dell'art 143 c.p.c. Il debitore ha, infatti, dedotto che all'epoca in cui sono state fatte le suddette notifiche egli non risultava neanche formalmente residente nei luoghi in cui è avvenuta la notifica
- 3) Prescrizione del credito in quanto le intimazioni contenuto nel decreto ingiuntivo nel precetto e nei successivi atti dell'esecuzione sono prive di effetto.

Si è costituito in giudizio il creditore opposto chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione stante l'infondatezza del ricorso.

Preliminarmente l'opposizione deve essere qualificata per i motivi di cui ai nn 1 e 2 come opposizione ex art 617 c.p.c in quanto volta a contestare la regolarità della notifica del titolo esecutivo, del precetto, del pignoramento e del decreto di fissazione dell'udienza. Per il motivo n 3 l'opposizione deve essere, invece, qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta a contestare l'esistenza del diritto a procedere esecutivamente

Non sussistono elementi integranti il *fumus boni iuris* necessario per accogliere l'istanza di sospensione.



In primo luogo si rileva che l'eventuale vizio di notifica del decreto ingiuntivo non può essere dedotto quale motivo di opposizione esecutiva rientrando tale valutazione nella competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Con riferimento ai vizi della notifica del precetto, del pignoramento e del decreto di fissazione dell'udienza appare tardiva in quanto proposta decorso il termine di venti giorni dalla conoscenza degli stessi.

Come noto quando si lamenta come nel caso di specie la mancata notifica del precetto o di atti esecutivi il termine di cui all'art 617 c.p.c. inizia a decorrere dal momento in cui la parte ne ha avuto conoscenza di fatto (Cass. 6.8.2001, n. 10841; Cass. 22.8.2007, n. 17880 7 e Cass. 10.1.2008, n. 252)

Dal fascicolo telematico risulta un'autorizzazione ad accedere agli atti del fascicolo telematico rilasciata al difensore dell'opponente in data 2.5.2019, tutti gli atti esecutivi compiuti prima di tale data(precetto, pignoramento, decreto di fissazione udienza ex art 569 c.p.c.) dovevano, pertanto essere opposti entro il 22.5.2019

Anche l'eccezione di prescrizione del credito, peraltro formulata in modo generico, non appare ad un primo esame meritevole di accoglimento in quanto si fonda sull'assunto, non accertabile in questa sede , dell'irregolarità delle notifiche di decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento.

Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo , devono essere poste a carico dell'opponente

Il giudice dell'esecuzione

RIGETTA l'istanza di sospensione

CONDANNA l'opponente al pagamento la favore del creditore opposto delle spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 in € 1620,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva (ove dovuta) e CPA.

ASSEGNA termine di quaranta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento o di quello conclusivo dell'eventuale fase di reclamo.

Si comunichi

Civitavecchia il 20/01/2020

Il G.E.:

Dott.ssa Alessandra Dominici

